



COMUNE DI VIZZINI

(Città Metropolitana di Catania)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

Approvato con delibera di c.c. n. _____ del _____

ARTICOLO 1

A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI); l'Imposta Municipale propria (IMU) è disciplinata dalla Legge 27 DICEMBRE 2019 n.160: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1) Il presente Regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446 e disciplina l'applicazione, nel Comune di Vizzini, della Nuova Imposta Municipale propria, in avanti denominata IMU, così come definita dall'art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160.

2) Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 3

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

ARTICOLO 4

DEFINIZIONE DI FABBRICATO, ABITAZIONE PRINCIPALE ED AREE FABBRICABILI

Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni:

a) per **fabbricato** si intende un'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitamente al fabbricato. L'area diventa pertinenziale solo se fa parte del medesimo lotto edificatorio e che è graffiata al fabbricato, segno di un vincolo di asservimento dell'area al fabbricato stesso. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui comunque viene utilizzato;

b) per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente", anziché disporre: "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

c) sono equiparate ad abitazioni principali:

1) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie indivise adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

2) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie indivise destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) Gli alloggi sociali adibiti ad abitazione principale;

4) La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) Un solo immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale

dei Vigili del Fuoco, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

6) L'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliare la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

d) per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione.

e) per **terreno agricolo** si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

ARTICOLO 5 SOGGETTO ATTIVO

Il soggetto attivo dell'Imposta è il Comune di Vizzini con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso.

ARTICOLO 6 SOGGETTO PASSIVO

1) I soggetti passivi sono:

a) proprietario;

b) usufruttuario;

c) titolare di diritto di uso e abitazione;

d) enfiteuta;

e) titolare del diritto di superficie;

f) genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;

g) concessionario di aree demaniali;

h) locatario finanziario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.

2) In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Il coniuge superstite diviene automaticamente titolare di diritto reale di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, se di proprietà del defunto al 100% o in comune con quest'ultimo. Il superiore diritto, per quanto definito nella lettera f) del comma 1 del presente articolo, per gli effetti della L.76/2016 si estende anche alle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

ARTICOLO 7 BASE IMPONIBILE

1) La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art.5, commi 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e dai commi 4 e 5 dell'articolo 13 della legge 201 del 2011.

2) Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a) **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10.

- b) **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5.
- c) **80** per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d) **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- e) **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3) Per i **fabbricati classificati nel gruppo catastale D**, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con Decreto del Ministero delle Finanze del 19 Aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale ha l'obbligo di fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4) Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1^a gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

5) Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

6) Per le **aree fabbricabili** il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1^a gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

7) Il Consiglio Comunale, allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, determina per zone omogenee i valori venali in comune commercio di cui al comma precedente.

Non si fa luogo ad accertamento di loro maggiore valore qualora l'imposta dovuta risulti tempestivamente versata sulla base dei seguenti valori:

a) Area fabbricabile in zona "B" di completamento:

Bbn (per n che va da 1 a 6) Con concessione Edilizia € 70,00 per mq;
Senza Concessione Edilizia € 60,00 per mq;

Bc1,Bc2,Bc3 Con Concessione Edilizia € 70,00 per mq;
Senza Concessione Edilizia € 60,00 per mq;

b) Area fabbricabile in zona "C" di espansione:

C1 Con Concessione Edilizia € 60,00 per mq;
Senza Concessione Edilizia € 50,00 per mq;

C1 Con lottizzazione € 33,00 per mq;
Senza lottizzazione € 26,00 per mq;

C2 Con lottizzazione € 8,00 per mq;

| | | |
|----|---------------------|-----------------|
| | Senza lottizzazione | €. 6,00 per mq; |
| C3 | Con lottizzazione | €. 5,50 per mq; |
| | Senza lottizzazione | €. 4,00 per mq; |

6) In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

7) Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetto dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

8) La base imponibile è ridotta del 50% nei sottoelencati casi:

Fabbricato di interesse storico artistico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 42/04;

Fabbricato inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

Unità immobiliari dati in comodato.

ARTICOLO 8 COMODATO D'USO

1) La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che vengono concesse in comodato d'uso dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli - figli/genitori) e che le utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune di Vizzini. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato possieda nel Comune di Vizzini, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

2) Il beneficio di cui sopra si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

ARTICOLO 9 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1) Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono detratti €.200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La superiore detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. Il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.

2) Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3) La superiore detrazione è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari.

ARTICOLO 10 ESENZIONI

Sono **esenti** dall'imposta:

- a) Gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8, 19 e 20 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i terreni agricoli in quanto il Comune di Vizzini risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;
- h) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 504/92, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 91 bis del D.L. n. 1/12, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200;
- i) gli immobili dati in comodato gratuito al Comune o ad altro Ente Territoriale, o ad Ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

ARTICOLO 11 RIDUZIONI

1) La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:

- a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni. L'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il proprietario ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.
- c) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento.
- d) A partire dall'anno d'imposta 2025, per le unità abitative diverse dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D", non locate né date in comodato d'uso, appartenenti alle categorie catastali "A/2", "A/3", "A/4", "A/5", "A/6", "A/7" e "A/11" possedute da soggetti con invalidità civile riconosciuta in percentuale non inferiore all'80% o portatori di handicap grave riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/9, l'aliquota è applicata nella misura dello 0,86%. I soggetti passivi di cui sopra, devono comunicare al Comune il possesso dei requisiti che danno diritto all'agevolazione, entro il termine previsto per la dichiarazione di cui all'art. 14. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'agevolazione.

ARTICOLO 12 APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese di trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

ARTICOLO 13 VERSAMENTI

1) I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fermo restando al possibilità per il contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere il 16 giugno. La prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

2) Ai sensi e per gli effetti del comma 762 della Legge 160/2019, per l'anno 2020 la prima rata è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Nel caso in cui l'immobile o gli immobili siano stati ceduti nel corso dell'anno 2019, il contribuente non è tenuto ad effettuare alcun versamento, in quanto risulta assente il presupposto impositivo. Nel caso in cui il contribuente abbia avuto il possesso dell'immobile o degli immobili nel corso del primo semestre del 2020, l'acconto va versato sulla base dell'aliquota IMU stabilita per l'anno precedente. Per i fabbricati rurali strumentali e i fabbricati merce, considerato che nell'anno 2019 gli stessi erano esenti dall'IMU ma assoggettati alla TASI, il pagamento dell'acconto, nelle more dell'approvazione delle tariffe, potrà essere calcolato applicando l'aliquota di base pari allo 0,1 per cento, prevista dal comma 750 dell'art. 1 della legge 160/2019. Il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto, così come pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente.

3) Il Comune considererà regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

4) Per il verificarsi di comprovate situazioni particolari, in attuazione del comma 777 della legge 160/2019, la data di versamento della rata scadente il 16 giugno verrà differita al 16 Luglio o al 16 agosto, fermo restando la scadenza del saldo alla data del 16 dicembre dello stesso anno. Sarà cura del Comune darne preventiva pubblicizzazione agli utenti, attraverso il sito istituzionale del Comune e l'affissione di avvisi.

ARTICOLO 14 DICHIARAZIONI

1) I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione, o in alternativa, trasmetterla per via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio e sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni futuri, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati che ne determinano la variazione dell'ammontare dell'imposta dovuta.

2) Restano valide le dichiarazioni IMU/TASI presentate.

ARTICOLO 15 ACCERTAMENTO

1) Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 504 del 1992, può:

- a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti;
- b) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- c) richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2) Il Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 778, della Legge 160 del 2019, con Delibera di Giunta Municipale, designa il Funzionario Responsabile IMU a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

3) Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

4) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o sarebbero dovuti essere effettuati.

5) Per gli accertamenti emessi a decorrere dall'1/01/2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n.160, entra in vigore l'Accertamento esecutivo sui Tributi Locali. Tale accertamento consiste in un unico atto avente in sé tutti gli elementi per costituire titolo idoneo all'esecuzione forzata. Gli avvisi di accertamento devono contenere:

- a) L'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi ivi indicati;
- b) Il termine ultimo di pagamento che deve coincidere con il termine entro il quale si può presentare ricorso (60 giorni); In caso di tempestiva proposizione del ricorso, è dovuto l'intero tributo mentre le sanzioni saranno rimosse in misura frazionata a secondo del grado di giudizio;
- c) l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono pari a come determinati dal comma 803 della Legge 27 dicembre 2019, n.160:

Oneri di riscossione:

- al 3% delle somme dovute in caso di pagamento entro i 60 giorni dalla data di esecutività dell'accertamento esecutivo, fino ad un massimo di 300 euro;
- al 6% delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino ad un massimo di 600 euro.

Spese di notifica ed esecutive comprendenti:

- I costi della notifica degli atti;
- I costi per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari, comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, gli oneri e le eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero.

6) Non si procede all'emissione di provvedimenti di accertamento per importi uguali o inferiori ad €.10,00, compresi di sanzioni ed interessi.

ARTICOLO 16

SANZIONE ED INTERESSI OMESSA / INFEDELE DENUNCIA

1) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, infedele o incompleta risposta al questionario si applica la sanzione di 100 euro; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica si applica la sanzione di 50 euro. Le sanzioni di cui sopra

sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento delle sanzioni e degli interessi.

2) La contestazione della violazione deve avvenire, pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al quello in cui è commessa la violazione.

3) Sulle somme dovute per imposte non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi di legge.

In esecuzione all'art.10 bis del D.L. n.142/2019, convertito in legge n.157/2019, dall'1/01/2020 il **Ravvedimento Operoso** è esteso anche ai tributi locali nelle sottoelencate misure:

- a) 0,1% per i primi 14 giorni;
- b) 1,5% dal 15° AL 30° giorno;
- c) 1,67% dal 31° AL 90° giorno;
- d) 3,75% entro un anno;
- e) 4,28% entro due anni;
- f) 5,00% oltre due anni.

ARTICOLO 17 RATEIZZAZIONI

1) Il Comune, per comprovate situazioni di temporanea ed obiettiva difficoltà del debitore, su richiesta dello stesso, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 ad euro 500,00 quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 ad euro 3.000,00 dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 ad euro 6.000,00 ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 ad euro 20.000,00 trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 settantadue rate mensili.

2) In caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione concessa può essere prorogata solo una volta, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma successivo.

3) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione: il debito non potrà più essere rateizzato e l'intero importo diventerà immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

4) Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

ARTICOLO 18 RIMBORSI

1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il 31 dicembre del quinto anno del versamento. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2) In alternativa il contribuente può presentare formale richiesta di compensazione delle somme pagate in eccedenza con il dovuto per l'anno in cui la richiesta viene inoltrata, o per gli anni a seguire, fino a scomputo della somma da rimborsare.

3) Il Comune è tenuto a rimborsare anche gli interessi maturati, così come dettato dal comma 3 dell'art 15 del presente Regolamento.

4) Il contribuente può richiedere il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute successivamente inedificabili, entro il termine di anni tre dalla variazione che ne ha stabilito la inedificabilità, presentando al Comune apposita richiesta corredata di certificato di destinazione d'uso dell'area oggetto di richiesta di rimborso.

ARTICOLO 19 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1) A decorrere dall'anno 2025, il Comune, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997, può diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alla fattispecie individuate dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07/07/2023, pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25/07/2023, secondo le modalità di cui al comma 756 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019. La delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente di elaborare il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 del citato articolo, da allegare alla delibera per costituirne parte integrante e sostanziale ai fini della produzione di effetti.

ARTICOLO 20 RINVIO

1) Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'IMU in base all'art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 160/2019 ed alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 recante lo Statuto dei diritti del contribuente.

ARTICOLO 21 ENTRATA IN VIGORE

1) Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2025 e sarà pubblicato sul sito internet dell'ente all'indirizzo: www.comune.vizzini.ct.it.